

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3618 del 13/07/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CAMPOGRANDE DI CANTONI S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3782 del 13/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA AGRICOLA CAMPOGRANDE DI CANTONI S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOC. CAMPOGRANDE N. 10.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta AZIENDA AGRICOLA CAMPOGRANDE DI CANTONI S.S., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con note del 12/6/2018, prot.lli n. 4724 e 4725 (prot. ARPAE n. 9427 e 9436 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito sul suolo;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con note del 19/06/2018, prot. n° 4920 (acquisita agli atti di Arpae in pari data con prot. n° PGPC/2018/9820), del 28/06/2018, prot. n° 5189 (acquisita agli atti di Arpae in pari data con prot. n° PGPC/2018/10381) e del 02/07/2018 prot. N° 5249 (acquisita agli atti di Arpae in pari data con prot. n° PGPC/2018/10475);

PRESO ATTO che:

- l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova stalla per bovine, una struttura di contenimento dei reflui zootecnici e alle connesse strutture di servizio;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 18804, è pari a 365 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 185
 - Capi da rimonta: n. 130
 - Vitelli: n. 50
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 719 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 382
 - Capi da rimonta: n. 216
 - Vitelli: n. 121
- viene stimato un numero di abitanti equivalenti pari a 4, tenendo conto che l'organico dell'Azienda è composto da 8 addetti;

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono trattate mediante Fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e n° 4 vassoi assorbenti, collegati in serie, aventi una superficie pari a 20 mq, conformi alle indicazioni di cui alla Tab. A della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal "troppo pieno" dei vassoi assorbenti verrà disperso per scorrimento superficiale sul suolo;
- le acque meteoriche vengono convogliate in un canale colatore campestre;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione dell'intervento di ampliamento di stalla ed adeguamento stoccaggi relativi allo stabilimento che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

ACQUISITA la relazione tecnica relativa allo scarico di acque reflue domestiche dalla sezione territoriale di Arpae in merito prot. n. 10435 del 29/06/2018;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 9/7/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Società in ordine allo spandimento dei reflui zootecnici che verranno prodotti - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZIENDA AGRICOLA CAMPOGRANDE DI CANTONI S.S., per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA CAMPOGRANDE DI CANTONI S.S.** (C. FISC. 01297230334) per l'attività di "allevamento bovini da latte" sito in loc. Campogrande n. 10 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche recapitante nel suolo;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di dare atto** che, per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le **emissioni in atmosfera**, la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
3. **di impartire** scarico di acque reflue domestiche avente recapito su suolo, le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema è stato dimensionato;
 - b) venga previsto, a valle del sistema di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale, un pozzetto di ispezione che risulti in ogni momento accessibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - c) l'impianto venga realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane. Si dovrà, pertanto, oltre che convogliare le acque meteoriche nel canale colatore campestre, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
 - d) la scelta delle essenze da piantare venga fatto tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. E' buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
 - e) al fine di ottenere una buona efficienza di trattamento si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff;
 - f) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al sistema di trattamento dei reflui venga resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
4. **di impartire**, per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) prima dell'aumento della mandria, la Società deve presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
 - dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;
 -

6. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.